

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

TRA: GEN/INT 0008886

l'Università degli Studi di Trieste, nel seguito "Università di Trieste", partita IVA 00211830328 e codice fiscale 80013890324, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Roberto Di Lenarda, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima,

l'Università degli Studi di Udine, nel seguito "Università di Udine", con sede legale in Udine, partita IVA 01071600306 e codice fiscale 80014550307 via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Roberto Pinton, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima,

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, nel seguito "SISSA", partita IVA 00551830326 e codice fiscale 80035060328 con sede legale in Trieste, via Bonomea n. 265, rappresentata dal Direttore, prof. Andrea Romanino, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della SISSA medesima,

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito "ARPA" o "Agenzia"), partita IVA e codice fiscale 02096520305, con sede legale in Palmanova, via Cairoli n. 14, in persona del suo Direttore Generale f.f. e legale rappresentante dott. Roberto VISINTIN, nato a Winterthur (CH) il 24/05/1969, domiciliato per la carica presso la sede di ARPA FVG;

nel seguito denominate anche collettivamente "Parti" o singolarmente "Parte" ovvero, con riferimento all'Università di Trieste, all'Università di Udine e alla SISSA "Sistema Universitario regionale" o "Enti Universitari regionali";

PREMESSO CHE:

- lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri (WCED,1987), trovando rispondenza anche nella legislazione vigente laddove, nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile, come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4,) si afferma che *"ogni attività umana ...*

(inclusa quella delle pubbliche amministrazioni) ... deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future";

- la gestione integrata dei sistemi ambientali rappresenta un impegno ineludibile per il Pianeta, tanto per gli organismi governativi che non governativi a diverse scale territoriali;
- la cultura, in alcune delle sue più significative declinazioni, quali l'educazione, la formazione e la condivisione di saperi, è lo sfondo che salda l'ambiente, l'economia e la società, costruendo processi evolutivi per una conoscenza integrata e non parcellizzata;
- i processi di conoscenza e di apprendimento devono essere in grado di sviluppare comportamenti e valori necessari per creare un futuro sostenibile;
- lo sviluppo sostenibile deve orientare e rafforzare la capacità di individui, gruppi, comunità, organizzazioni e nazioni a prendere decisioni per il futuro in senso globale, partendo da esperienze locali;
- la tutela dell'ambiente costituisce un aspetto intrinseco di ogni obiettivo dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia della salute umana;
- il sistema della formazione (Scuola, Università) e le istituzioni pubbliche del territorio che si occupano di aspetti inerenti lo sviluppo sostenibile devono creare alleanze e sinergie per realizzare processi atti a elevare qualitativamente le conoscenze per affrontare la complessità che il futuro del Pianeta richiede;
- l'Unione Europea e gli Stati membri, dove l'Italia svolge un ruolo determinante, hanno definito strategie per lo sviluppo sostenibile, creando strumenti operativi in diversi settori (dalla *green economy* alla difesa della biodiversità, dalla gestione dei processi produttivi in chiave di ecoefficienza al miglioramento della qualità urbana), ponendo un forte accento sulla necessità di politiche integrate, favorendo sinergie per creare sistemi formativi ed educativi capaci di mettere a sistema le conoscenze, la sperimentazione e gli esiti delle ricerche, i dati e quant'altro possa costituire elemento di qualità per l'apprendimento, nell'ottica dell'apprendimento continuo;

SPECIFICATO CHE:

- il Sistema Universitario Regionale ha come propria finalità la promozione, l'organizzazione, la diffusione della conoscenza proveniente dalla ricerca scientifica e dai suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica con l'obiettivo di diffondere la consapevolezza, la conoscenza, le capacità e i

valori necessari alla creazione di un futuro sostenibile anche con la continua revisione degli obiettivi formativi e l'istituzione di nuovi percorsi didattici;

– uno dei ruoli dell'Università è quello della formazione degli individui, della preparazione di quelle figure professionali che lavoreranno a stretto contatto con le istituzioni del territorio, in differenti e diversificati ambiti e contesti;

CONSIDERATO CHE:

– diventa prioritario creare alleanze e sinergie tali da consentire l'affermarsi di tale ruolo nel tessuto sociale, compresi i rapporti con l'ARPA;

– l'Università svolge un altro ruolo cruciale che è quello della ricerca teorica e sperimentale, che deve trovare opportuni canali e contesti di trasferimento nel tessuto sociale ed economico al fine di migliorare e incrementare le conoscenze, in modo che abbiano ricadute positive negli ambiti sociali, economici e ambientali;

– la funzione educativa e formativa, propria del Sistema Universitario regionale, è condivisa anche dall'ARPA e condotta con specifica progettualità, nel contesto delle sue competenze;

– l'ARPA svolge un ruolo pubblico di tutela, controllo e monitoraggio delle molteplici componenti dei sistemi ambientali regionali;

– l'ARPA opera su scala regionale, assicurando la massima competenza, indipendenza e integrazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, così da costituire un supporto esperto e qualificato per tutti i livelli istituzionali della pubblica amministrazione, fornendo un servizio qualificato alla popolazione nell'ottica della qualità delle prestazioni;

– fra i compiti dell'ARPA rientrano funzioni di supporto tecnico alla Regione e agli enti locali del FVG nel contesto dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza;

– obiettivo dell'ARPA è di fornire ai decisori politici, agli amministratori locali e ai cittadini, informazioni tempestive, mirate, pertinenti e affidabili;

– l'ARPA beneficia dell'operato del Sistema Universitario Regionale mediante azioni di internalizzazione e applicazione della ricerca universitaria, nonché di interscambio di dati e di esperienze;

– nell'ottica dei comuni obiettivi come sopra brevemente delineati, la condivisione e l'integrazione delle rispettive risorse culturali ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché lo sviluppo di iniziative comuni fra il Sistema Universitario regionale e l'ARPA possono risultare proficue ad entrambi, proponendo un'offerta ampia e articolata;

– risulta, inoltre, opportuno favorire anche l'interscambio e il confronto transfrontaliero, sviluppando azioni di cooperazione per la sostenibilità a livello transnazionale, in cui siano

coinvolti sia gli Enti Universitari regionali che l'Agencia, alla luce delle caratteristiche di area vasta dei sistemi naturali, ai fini della salvaguardia e tutela dell'ambiente;

– in data 13/02/2018 ARPA, Università di Udine, Università di Trieste e SISSA hanno stipulato una convenzione di collaborazione di durata triennale, che intendono rinnovare per continuare a operare in sinergia al fine di perseguire i comuni obiettivi.

Tutto ciò premesso e specificato, si conviene quanto segue.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. Le Parti intendono proseguire il proficuo rapporto di collaborazione il cui fine è sostenere e potenziare i rispettivi compiti d'istituto, attività e iniziative per la crescita professionale e culturale in un contesto volto allo sviluppo sostenibile, così come indicato nelle premesse.

2. La collaborazione sulle tematiche generali di comune interesse potrà includere in particolare, ma senza vincoli di esclusività, le seguenti tipologie di azioni e iniziative:

- a) programmazione e realizzazione di progetti comuni, specie riferiti alla sostenibilità ambientale;
- b) attività di formazione, alta formazione e specializzazione sui temi oggetto della presente convenzione;
- c) interscambio di informazioni ed esperienze;
- d) attività di trasferimento tecnologico;
- e) svolgimento di *stages*, tirocini e azioni di orientamento;
- f) partecipazione congiunta a progetti nazionali, europei, internazionali ovvero autofinanziati;
- g) integrazione, sinergie e accordi sull'utilizzo delle risorse strumentali e delle attrezzature;
- h) condivisione di risorse documentali e banche dati;
- i) analisi di fattibilità ed eventuale realizzazione di un'iniziativa congiunta per l'alta formazione ambientale nel contesto transfrontaliero regionale;
- j) creazione di ambiti comuni per la ricerca e la sperimentazione, nonché per la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento di conoscenze comuni.

3. Per rendere operativa la presente convenzione, saranno realizzati specifici accordi, di cui al successivo articolo 3, che definiranno in modo puntuale gli argomenti, i contenuti e i rispettivi obblighi.

4. Agli accordi potranno aderire ulteriori portatori di interesse, il cui coinvolgimento risulti necessario al fine di dare piena attuazione alla convenzione stessa. Ciascun accordo conterrà una specifica clausola con cui ogni nuovo aderente si impegna a conformarsi a principi e obblighi contenuti nella presente Convenzione quadro.

Articolo 3

Accordi attuativi

1. La realizzazione della collaborazione prevista dalla presente convenzione avviene secondo accordi attuativi che di norma coinvolgeranno strutture e livelli organizzativi del Sistema Universitario regionale e dell'ARPA che hanno specifico interesse per i contenuti degli accordi medesimi.

2. Ciascun accordo sarà composto da specifiche linee di progetto, distinte per area di attività, formazione e ricerca, contestualizzate secondo i contenuti della presente convenzione. Per ciascuna linea di progetto saranno indicati:

- a) gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- b) l'oggetto, i contenuti, la natura e le modalità delle azioni da porre in essere;
- c) le strutture organizzative delle Parti coinvolte e i rispettivi impegni e compiti;
- d) le risorse umane e strumentali che ciascuna Parte impiegherà o comunque renderà a tal fine disponibili e, se del caso, i rimborsi per le spese sostenute per le attività e prestazioni rese, che le Parti reciprocamente si riconosceranno, nonché le relative modalità e termini di pagamento;
- e) i referenti tecnico-scientifici di ogni Parte coinvolta;
- f) gli aspetti relativi alla sicurezza;
- g) le eventuali tempistiche di realizzazione;
- h) le eventuali modalità di utilizzo dei risultati e forme di tutela della proprietà intellettuale, in conformità a quanto previsto all'art. 8;
- i) gli strumenti di valutazione dell'efficacia dei progetti e la loro ricaduta in funzione degli obiettivi e degli indicatori individuati.

3. Gli accordi saranno elaborati congiuntamente da referenti a tal fine individuati da ciascuna Parte in funzione delle capacità specifiche e da essi se del caso sottoposti a ratifica da parte dei rispettivi organi competenti, secondo gli ordinamenti di ciascuno.

4. Agli accordi intervenuti esclusivamente tra Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 15 della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. La presente convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Articolo 4

Impegni reciproci

1. Le Parti, compatibilmente con le esigenze connesse alle altre attività istituzionalmente svolte, mettono a disposizione le attrezzature, i servizi e le competenze scientifico-tecniche di cui dispongono, necessarie per lo svolgimento dell'attività concordate. Tale impegno sarà formalizzato negli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3.
2. Ciascuna Parte si impegna a menzionare le altre come partner in collaborazione con le quali è stata svolta l'attività.

Articolo 5

Coordinatori

1. Le Parti nominano quali coordinatori per l'attuazione della presente convenzione:
 - per l'Università di Trieste: prof. PAOLO BEVILACQUA
 - per l'Università di Udine: prof. ALESSANDRO PERESSOTTI
 - per la SISSA: prof. GIANLUIGI ROZZA
 - per l'ARPA FVG: dott.ssa STEFANIA DEL FRATE
2. Ciascuna Parte potrà, nel corso di vigenza della presente convenzione, sostituire il proprio coordinatore, dandone comunicazione scritta alle altre parti.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione. Titolari per quanto concerne la presente convenzione sono le Parti stesse, che dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 dell'Unione Europea.
2. Le Parti, altresì, si danno reciprocamente conto che i dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 7

Confidenzialità

1. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto

contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- b) non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- c) restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione della presente convenzione;
- d) conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- e) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della presente convenzione.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

2. Quanto previsto al precedente comma 1 resta valido, fatto salvo quanto previsto in materia di accesso alle informazioni ambientali dagli articoli 3 e 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 8

Proprietà dei dati

1. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte. Tali diritti saranno regolati negli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alla normativa vigente.

2. Le cognizioni scientifiche saranno pubbliche e a disposizione della comunità scientifica, secondo gli standard internazionali.

Articolo 9

Sicurezza

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di tutte le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Le Parti si impegnano inoltre a dare l'opportuna informazione sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento di attività reputate pericolose ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ciascuna Parte inoltre garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti ovvero laureandi o specializzandi o dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi della presente convenzione anche presso i locali e i laboratori delle altre Parti.

Articolo 10

Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dalla presente convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione d'impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una delle Parti, questa si riserva il diritto di recedere per giusta causa con comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di 30 giorni rispetto alla data prevista per il recesso.

2. Parimenti, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, con preavviso di 45 giorni da inviarsi tramite posta elettronica certificata (PEC), nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività non strettamente correlate con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 12

Limitazione di responsabilità

1. È esclusa ogni forma di garanzia di una Parte per le obbligazioni assunte o i prestiti contratti dalle altre Parti. È altresì esclusa ogni forma di responsabilità di una Parte per qualsivoglia ipotesi di responsabilità extracontrattuale di altre Parti.

Articolo 13

Pubblicità

1. Le Parti si impegnano, ciascuna nel rispettivo ambito, a fare quanto necessario al fine di assicurare all'iniziativa la massima visibilità. Le Parti concordano che la divulgazione di comunicati stampa aventi ad oggetto il contenuto della presente convenzione è subordinata alla previa verifica ed accettazione di tutte le Parti. Resta sin d'ora inteso che l'approvazione di ciascuna Parte non sarà ritardata o condizionata senza giustificato motivo.

Articolo 14

Registrazione

1. La presente convenzione costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione della collaborazione tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

3. Le spese di bollo sono a carico dell'ARPA.

Articolo 14 bis

Codice etico

1. Ciascuna Parte si impegna al rispetto dei principi del Codice Etico e/o di Comportamento adottato dalle altre Parti contraenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. La presente convenzione assorbe e ricomprende tutti i precedenti accordi in vigore fra le Parti inerenti il medesimo oggetto, che si intendono pertanto superati dal presente.

2. Gli Enti Universitari regionali e l'ARPA promuoveranno l'ampliamento della rete di collaborazione anche ad altri enti di ricerca, in primis regionali.

La presente convenzione quadro, redatta in formato digitale, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore dell'Università degli Studi di Udine

Il Direttore della SISSA

Il Direttore Generale f.f. di ARPA FVG